



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

dott. Mariavittoria Papa	Presidente
dott. Giovanna Guarino	Consigliere
dott. Carlo de Marchis Gómez	Giudice Ausiliario rel.

all'esito della camera di consiglio del 4 febbraio 2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 47/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro intercorrente
tra

TRA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con l'Avv. Francesco Gentile

Ricorrenti in riassunzione

Leonardo S.p.A in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv.

Resistente in riassunzione

Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale di Napoli il 20 giugno 2017 la Sig.ra XXXXXXXXX, il Sig. XXXXXXXXXX e il Sig. XXXXXXXXX, quest'ultimo deceduto nelle more del giudizio, premesso di essere gli eredi del Sig. XXXXXXXXXX in qualità di moglie e figli, convenivano in giudizio la XXXXX.p.a al fine di richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale derivato al loro congiunto a seguito della malattia professionale contratta causa delle lavorazioni espletate alle dipendenze della XXXXXX s.p.a. nel periodo dal 30 agosto XXXXX al 29 febbraio XXXX durante il quale era stato esposto all'amianto.

2. I ricorrenti deducevano che il mesotelioma pleurico che aveva determinato la morte del loro congiunto era sorto a causa delle condizioni di lavoro nelle quali era stato impiegato il loro congiunto.

3. I ricorrenti, descritta la nocività dell'ambiente lavorativo e le mansioni di allestitore di carrozze ferroviarie del dante causa, evidenziavano i rischi di insorgenza della patologia e deducevano la responsabilità della convenuta ex art. 2087 c.c. per avere omesso di adottare le misure preventive necessarie per escludere o contenere l'esposizione all'amianto.

4. Radicatosi il contraddittorio la società XXXX Breda si opponeva all'accoglimento del ricorso deducendo il proprio difetto di legittimazione e passiva e nel merito contestando la sussistenza del nesso causale e di ogni profilo di responsabilità.

5. Il Tribunale di Napoli con la sentenza n. /2018 del 4 luglio 2018 rigettava il ricorso con sentenza confermata dalla Corte di Appello di Napoli del 18 marzo 2021 .

6. La Corte distrettuale, in contraddittorio delle parti, rigettava il gravame sul presupposto che il lungo lasso temporale intercorso dalla cessazione del rapporto alle dipendenze della società e la documentata insorgenza della malattia , unitamente alla circostanza delle avvenute prestazioni lavorative da parte dell'istante in favore di altre società, escludeva il collegamento causale tra malattia (e successivo decesso) del de cuius, e le condizioni di lavoro alle dipendenze della società convenuta in giudizio.

7. Avverso tale decisione gli eredi del Sig. XXXXXXXXXX proponevano ricorso di legittimità.

8. La AXXXXX s.p.a. si opponeva alla riforma della decisione.

9. La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso cassava la gravata sentenza disponendo il rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame delle domande affermando il seguente principio di diritto "quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per l'inadempimento di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale dell'art. 2055 c.c., dettato per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo."

10. Gli eredi del Sig. XXXXXXXXXX hanno riassunto il giudizio.

11. Resiste la AXXXXX s.p.a. che, ritualmente costituitasi, si opponeva all'accoglimento delle domande.

12. Nelle more del giudizio il patrono della AXXXX s.p.a. dava atto della fusione per incorporazione della società da parte della Leonardo s.p.a. a sua volta incorporata nella Leonardo XXXX s.p.a.

13. All'udienza fissata per la discussione la causa è stata decisa come da dispositivo

Motivi della decisione

14. La domanda degli eredi del Sig. XXXXXXX è fondata e deve essere accolta nei limiti di cui alla motivazione.

15. Deve innanzitutto essere affermata la legittimazione passiva dell'AXXXX s.p.a., oggi fusa per incorporazione nella Leonardo Global Solutions s.p.a., dal momento che deve ritenersi provato documentalmente che la XXXX s.p.a. di XXXXX è subentrata nel rapporto di lavoro in precedenza alle dipendenze della XXXXX (cfr. doc. 3 del fascicolo dei ricorrenti dalla quale emerge che il rapporto è proseguito a seguito del conferimento del complesso aziendale,

16. Quanto al nesso causale questa Corte, quale giudice della fase rescissoria, è tenuta ad adeguarsi al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con la conseguenza che deve ritenere l'equivalenza delle cause laddove l'evento sia stato causato da una pluralità di soggetti.

17. La Suprema Corte, ha infatti, affermato che laddove un unico evento dannoso sia imputabile a più soggetti sussiste una equivalenza di responsabilità a fini risarcitori configurandosi un concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento.

18. Quanto all'onere della prova della dedotta responsabilità questa Corte intende dare continuità al recente orientamento (cfr. Cassazione, n. 3492/2025) secondo il quale la violazione dell'art. 2087 cod. civ. genera una responsabilità di natura contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 cod. civ.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale, sicché il riparto degli oneri probatori si pone, nella domanda di danno per infortunio sul lavoro (ma anche in qualsiasi altra azione a carattere contrattuale), negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ. sull'inadempimento delle obbligazioni.

19. Ne consegue che il lavoratore, e per esso i suoi aventi causa, è tenuto ad allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, il danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè che ha adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.

20. Tale impostazione implica che il prestatore di lavoro, dedotto il mancato rispetto delle " misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale", richiamato il contratto di lavoro, che costituisce la fonte" dell'obbligo legale di protezione, si può limitare " alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo.

21. Risulta inoltre versata in atti la sentenza del Tribunale di Napoli VI Sezione Penale del XXXXX n.r.g. 4322/12/92 che ha accertato la responsabilità penale dei responsabili della XXXXXXX per i reati di omicidio

colposo di alcuni operai dipendenti della società derivati dalla mancata adozione delle cautele per le lavorazioni effettuate implicanti esposizione a polveri di amianto.

22 Il Tribunale ha accertato che l'amianto era "certamente utilizzato oltre che per la coibentazione delle parti degli impianti imperiali dei pavimenti e sottocasse delle carrozze, nella forma di pannelli per la coibentazione delle parti o di parti di esse, delle carenature della scaldiglie elettriche, e nella zona compresa tra queste ultime ed il pavimento nella forma di cartoni per la protezione di scaldiglie e l'isolamento dei reostati di avviamento, nella forma di corde e nastri per il rivestimento di tubazioni adducenti fluidi caldi, bendaggi e guarnizioni, nella forma di amiantite per le guarnizioni di vapore l'acqua e nelle forme del sindanio per la costruzione di caminetti spegni arco. Orbene poiché l'attività di revisione con materiale sostitutivo presuppone necessariamente l'avvenuto impiego nella costruzione delle carrozze del materiale sostituito, si deve ritenere provato che anche nell'ambito della XXXX, così come, del resto, in tutte le officine della nota in questione, almeno fino all'anno 19 l'utilizzo dell'amianto avvenisse in tutte le forme innanzi descritte".

23 La richiamata sentenza ha accertato che l'esposizione, peraltro diffusa in tutto lo stabilimento, avveniva anche nel reparto allestimento dove era addetto il Sig. XXXXXXX sia per la mancanza di un trattamento di "pulizia" delle scorie della precedente fase di coibentazione sia per le modalità di lavorazione che esponevano i lavoratori ad inalazione per caduta.

24 I verbali ispettivi allegati evidenziano infine gravi carenze di aerazione e di prevenzione dall'inalazione di polveri.

25 I lavoratori impiegati nelle lavorazioni analoghe a quelle del dante causa, in conclusione, erano pertanto esposti alla inalazione di polveri di amianto non esistendo all'epoca - come accertato dalla richiamata sentenza - adeguati sistemi di prevenzione e smaltimento delle scorie.

26 Sussiste quindi una sufficiente allegazione e prova adeguata della nocività dell'ambiente di lavoro nel quale ha operato il dante causa degli odierni ricorrenti.

27 In presenza di una prova adeguata allegazione e comunque di una prova in ordine alla pericolosità dell'ambiente lavorativo non è stata fornita una puntuale prova da parte della società convenuta con la quale dimostrare di aver adottato nel periodo dedotto nel ricorso adeguati modelli organizzativi di prevenzione del rischio.

28 Quanto al nesso causale la certificazione medica a firma del dott. CXXXX del 22 dicembre XXXX del dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria della ATS XXXXX nel ricostruire la vita lavorativa del Sig. XXXXXXX ha concluso che il Sig. XXXXXXX è stato esposto ad amianto durante il periodo di attività presso la ditta XXXX (, ecc.) in quanto negli ambienti di lavoro

non isolati veniva spruzzato l'amianto come coibentante all'interno delle carrozze.

29. L'attività di allestitore svolta dal dante causa - conclude la relazione allegata al ricorso - implicava - come, peraltro affermato anche dalla sentenza che ha condannato i vertici della società per omicidio colposo per violazione delle norme antiinfortunistiche operazioni di installazione di elementi che implicavano foratura dello strato di amianto appena applicato e la pulizia dei fori in assenza di dispositivi di protezione con evidente esposizione al rischio da ingestione di polveri di amianto.

30. Il SigXXXXXXXX era altresì tenuto a svolgere la propria attività operando in condizioni di inadeguata aereazione protetta - come accertato sia dalle relazioni ispettive prodotte che dalla sentenza intervenuta nel giudizio penale operando su pianali e in condizioni di lavoro esposte a rischio caduta di particelle di amianto.

31. Gli accertamenti ai quali perviene la valutazione del dott. CaXXXXi trovano piena conferma negli accertamenti del giudizio penale e nella assenza di una idonea prova estintiva della pericolosità dell'ambiente di lavoro.

32. Questa Corte ritiene infine sussistere un nesso causale tra le attività svolte dal dante causa dei ricorrenti e la patologia respiratoria che ha determinato il decesso sulla base di un criterio probabilistico qualificato tenuto conto delle gravi carenze emerse documentalmente, della assenza di una prova e della tipologia dell'infermità che ha determinato la morte del Sig. XXXXXXXXXXX.

33. L'accertamento della malattia professionale da parte dell'INAIL, sebbene non possa costituire una piena prova del nesso causale nel presente giudizio costituisce un elemento di valutazione che unitamente alle altre circostanze emerse, consente di ritenere provato il rapporto eziologico in ragione del richiamato criterio probabilistico qualificato.

34. Quanto al pregiudizio subito deve, infine, riconoscersi il ristoro del danno *iure hereditatis* da quantificare in ragione dell'ampio arco temporale trascorso tra le lavorazioni svolte l'insorgenza della patologia che ha determinato la morte del Sig. XXXXXXXXXXX nella misura di € 81.705,00 da versare *pro quota* ai ricorrenti.

35. La valutazione della Corte tiene conto del danno terminale elaborato dalle tabelle del Tribunale di Milano dal ricovero avente carattere di urgenza avvenuto nel luglio 2016, allorquando può ritenersi acquisita la consapevolezza della gravità della patologia di mesotelioma maligno epitelioidale che ha determinato la morte del *dante causa* di lì a pochi mesi il 31 dicembre XXXX (cfr. certificato necroscopico allegato).

36. Dal ricovero del 19 luglio XXX il Sig. XXXXXXXXXXX ha indubbiamente acquisito la percezione della morte imminente dando luogo alla particolare sofferenza definita "lucida agonia" per il ristoro della quale

questa Corte intende applicare, oltre al danno cd terminale per i primi tre giorni stabilito dalle tabelle del Tribunale di Milano pari ad € 35.000, l'indennizzo per invalidità totale nella misura di € 116,00 giornalieri fino al decesso, importo maggiorato, per personalizzazione, nella misura del 50% che, per arrotondamento, determina il danno riconosciuto *iure hereditatis*.

37. A tale danno deve essere aggiunto il ristoro del danno non patrimoniale dovuto ai ricorrenti *iure proprio*; questa Corte ritiene equo riconoscere, sulla base delle tabelle cd a forbice elaborate dal Tribunale di Milano, alla Sig.ra XXXXXXXXXXXX, moglie convivente del *de cuius*, l'importo di € 187,728,00 e l'ulteriore somma di € 164.262,00 in favore del figlio XXXXXXXXXXXX non convivente tenuto anche conto dell'età del loro dante causa e del lungo arco temporale che intercorre tra l'evento morte e l'esposizione al rischio.

38. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate per ogni grado e fase del giudizio nella misura stabilita dal dispositivo in favore dei ricorrenti con distrazione in favore del difensore dichiaratosi distrattario.

PQM

Condanna Leonardo s.p.a. al pagamento pro quota in favore di XXXXXXXX e XXXXXXXX nella qualità di eredi del Sig. XXXXXXXXXXXX pro quota della complessiva somma di € 81.705,00;

Condanna Leonardo s.p.a. al pagamento della ulteriore somma di € 187.728,00 in favore della Sig.ra XXXXXXXX e di € 164.262,00 in favore del Sig. XXXXXXXX;

Oltre interessi dalla domanda al saldo.

Condanna Leonardo XXXXXXXXXXXX al pagamento delle spese processuali in favore della Sig.ra e del Sig.

Napoli li, 4 febbraio 2026

Il Giudice Ausiliare rel.

Carlo de Marchis Gómez

Il Presidente

Mariavittoria Papa